

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 178

RISOLUZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(Estensore DI GIOVAN PAOLO)

approvata nella seduta dell'11 dicembre 2012

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/92/UE
CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIEN-
TALE DI DETERMINATI PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI
(COM (2012) 628 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 2012

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione, esaminato l'atto comunitario COM (2012) 628 definitivo,

valutato che la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, decidono in merito alle azioni da intraprendere per realizzare le politiche dell'Unione europea in materia ambientale;

valutato che la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo che essa si prefigge, vista la portata, gravità e natura transfrontaliera dei problemi ambientali da risolvere, non può essere realizzato in maniera sufficiente dai singoli Stati membri, ma può essere meglio realizzato a livello dell'Unione,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

al fine di consentire una reale individuazione dei progetti da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale (VIA), appare opportuno intervenire anche sull'Allegato II della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, dettagliando i requisiti e soprattutto le soglie quantitative relative ai vari progetti. La determinazione di questi elementi a livello europeo, da un lato, porrebbe un limite ad un approccio «caso per caso», dall'altro eviterebbe diversità di trattamento delle imprese sul territorio dell'Unione, dovuta al diverso carico di oneri amministrativi e finanziari cui rischiano di essere sottoposte in ragione delle diverse soluzioni applicative e attuative della direttiva adottate dai vari Stati membri;

si segnala la mancanza, nell'articolato della proposta di direttiva in esame, di una previsione che consenta di valutare la proporzionalità delle modalità di attuazione del monitoraggio rispetto all'obiettivo e l'impatto in termini di oneri finanziari e amministrativi per le amministrazioni e per le imprese;

si suggerisce l'introduzione di criteri direttivi di massima per individuare le ipotesi speciali di esenzione dalla VIA, individuando più che esenzioni totali delle forme semplificate ed abbreviate. Dovrebbero infatti sussistere comunque in materia di difesa e di protezione civile referenti informativi e decisionali in luogo della VIA;

all'articolo 1, comma 2, relativo alla definizione di «progetto», si propone di specificare meglio quando la demolizione di impianti ed opere si debba intendere soggetta a VIA, considerando la rimozione di opere o

impianti per specifico e dettagliato motivo di beneficio per l'ambiente indicato dall'autorità responsabile come esaustiva ai fini dell'obbligo di VIA;

all'articolo 1, comma 4, relativo alla procedura di *screening* si propone di rafforzare la previsione dell'obbligo, per l'autorità competente, di concludere sempre il procedimento di autorizzazione con una pronuncia espressa circa l'esito dell'istruttoria al fine di dare certezza applicativa, nonché di definire una procedura che preveda il dialogo con il committente per rafforzare o completare la documentazione;

considerato che l'articolo 3 stabilisce la retroattività della nuova direttiva sui progetti non conclusi alla data di recepimento (i progetti per i quali non si è concluso il procedimento di VIA alla data di recepimento della direttiva di modifica sono infatti soggetti agli obblighi della direttiva così come modificata), si osserva che l'applicazione retroattiva di norme, soprattutto in materia ambientale, rende incerto il quadro regolamentare per l'operatore specialmente qualora questo comporti una riapertura dei termini massimi di adozione del provvedimento costringendo il promotore a sottoporre nuovamente ad istruttoria progetti che magari si trovano già in avanzato stato del procedimento. Pertanto si suggerisce di sopprimere, all'articolo 3, la disposizione che prevede che le modifiche introdotte dalla proposta di direttiva si applicano anche ai progetti per i quali ancora non si è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale alla data di recepimento della direttiva stessa;

si invita infine a verificare alcune imprecisioni testuali della proposta di direttiva, in parte dovute ad errori di traduzione.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: SANTINI)

29 novembre 2012

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2012) 628 definitivo,

considerato che esso intende modificare la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, con l'intento di rafforzare la qualità della procedura di valutazione ambientale, di snellire le varie fasi della procedura e di rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale;

tenuto conto che la direttiva 2011/92/UE ha proceduto alla codifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, la quale non ha subito modifiche significative, mentre è notevolmente cambiato il contesto politico, giuridico e tecnico, come rilevato nelle relazioni della Commissione europea sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA nonché nella revisione intermedia del Sesto programma di azione in materia di ambiente, in cui, individuate un certo numero di lacune, è emersa la necessità di migliorare la valutazione degli impatti ambientali a livello nazionale;

considerato che la direttiva VIA potrebbe svolgere un ruolo cruciale per un uso efficiente delle risorse, ad esempio valutando questioni legate a nuovi problemi ambientali, come l'uso delle risorse naturali, il rischio di calamità, la biodiversità e i cambiamenti climatici, nonché garantire un contesto competitivo per le imprese, in particolare le piccole e medie, favorendo una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020;

considerato infine che, come evidenziato nella VIA allegata alla proposta di direttiva, le principali aree dell'attuale legislazione che comportano un'attuazione insoddisfacente ed elevati costi socio-economici riguardano la procedura di *screening* (ovvero di verifica dell'assoggettabilità), la qualità della VIA e l'analisi in essa contenuta, nonché i rischi

di incoerenze nell'ambito della procedura di VIA e in relazione ad altri atti legislativi;

valutate le osservazioni e l'esame di sussidiarietà sulla proposta di direttiva in oggetto, approvati con risoluzione della I Commissione permanente «Bilancio Affari generali ed Istituzionali» dall'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna nella seduta del 19 novembre 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, decidono in merito alle azioni da intraprendere per realizzare le politiche dell'Unione europea in materia ambientale;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo che essa si prefigge, vista la portata, gravità e natura transfrontaliera dei problemi ambientali da risolvere, non può essere realizzato in maniera sufficiente dai singoli Stati membri, ma può essere meglio realizzato a livello dell'Unione;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per conseguire i propri obiettivi;

nel merito, si esprime apprezzamento per la volontà della Commissione europea di procedere a una revisione della citata direttiva 2011/92/UE al fine di raggiungere un livello elevato di protezione dell'ambiente, soprattutto per quanto riguarda le modifiche tese a un rafforzamento delle disposizioni relative alla qualità della VIA, la definizione di scadenze per le fasi principali stabilite dalla direttiva, la previsione di procedure coordinate o comuni che soddisfino le prescrizioni contenute nelle politiche in materia ambientale e le sinergie con gli altri strumenti del diritto dell'Unione;

si accoglie con favore l'obbligatorietà della definizione dell'ambito di applicazione da parte delle autorità competenti, che dovranno determinare la portata e il livello di dettaglio delle informazioni ambientali da trasmettere sotto forma di una relazione ambientale, che dovrà peraltro descrivere gli aspetti connessi ai nuovi problemi ambientali come i cambiamenti climatici, la biodiversità, il rischio di calamità e l'uso delle risorse naturali;

si accolgono con favore le disposizioni atte a garantire trasparenza e responsabilità, quali la necessità da parte delle autorità competenti di includere nelle decisioni di concedere l'autorizzazione la documentazione su alcuni degli elementi che stanno alla base della stessa e l'obbligatorietà di un monitoraggio *ex post* solo per i progetti che avranno significativi effetti negativi sull'ambiente, considerati i risultati delle consultazioni effettuate e le informazioni raccolte;

si ritengono pertinenti le modifiche apportate all'articolo 1 con l'intento di chiarire i termini della direttiva. Si osserva peraltro che, per

quanto riguarda le possibilità di deroga, queste devono essere limitate ai progetti aventi scopi di difesa nazionale «quale unico obiettivo» e sono estese alle «emergenze che riguardano la protezione civile», nel caso in cui gli Stati membri, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, ritengano che l'applicazione della direttiva possa pregiudicare tali scopi. La previsione appare giustificata dalla necessità di garantire l'efficacia di progetti dalle caratteristiche particolari quali sono i progetti di difesa nazionale e della protezione civile, spesso dettati da necessità ed urgenza, e come previsto anche dall'articolo 3 della citata direttiva 2001/42/CE, che esonera dal proprio ambito di applicazione i «piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile». Si osserva, tuttavia, che sarebbe opportuno prevedere, nelle ipotesi di esenzione dalla VIA, criteri orientativi da parte dell'Unione europea o procedure semplificate alternative a una totale esenzione, piuttosto che una valutazione caso per caso disposta dalle normative nazionali, in quanto, seppure lo strumento prescelto sia una direttiva, che lascia quindi flessibilità agli Stati membri nella scelta delle misure di esecuzione, dovrebbe essere garantita, in tutti gli Stati membri, una reale armonizzazione nei principi della VIA;

analogamente, pur apprezzando l'inserimento dell'allegato IIA e le modifiche apportate all'allegato III, intese ad armonizzare e chiarire i criteri di *screening*, si ritiene opportuna una prescrizione più dettagliata dei requisiti e delle soglie quantitative dei vari progetti previsti all'allegato II dell'attuale direttiva, al fine di determinare tali elementi a livello europeo ed evitare diversità di trattamento fra le imprese europee;

per quanto riguarda, infine, la richiesta di accompagnare la notifica del recepimento da parte degli Stati membri con uno o più documenti esplicativi, si condivide con la Commissione europea la necessità di una garanzia di conformità della legislazione nazionale con le disposizioni della nuova direttiva VIA, la cui attuazione è spesso demandata alle autorità locali e regionali. Si invita, tuttavia, la Commissione europea, data la diversità fra gli ordinamenti negli Stati membri, a considerare la possibilità di prevedere modalità attuative che quantifichino con maggior precisione gli oneri amministrativi di tale previsione.

